

Privacy: prorogati i termini di scadenza di alcuni obblighi

Data 31 dicembre 2005 Categoria professione

Prorogati i termini entro cui devono essere adottate alcune misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

Decreto-legge n. 273 del 30.12.2005, Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005

L'articolo 10 di questo decreto-legge modifica ulteriormente i termini, fissati dall'articolo 180 e 181 del decreto legislativo 196/03, entro cui devono essere adottate alcune misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Per semplicità e per l'interesse specifico del medico, riporto il testo dell'articolo 180 come infine modificato da questo provvedimento:

ⁱ1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006."

vai a medico e leggi